

S.I.Me.Ve.P. Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

Corso di formazione Il sistema sanzionatorio in Medicina Pubblica Veterinaria



Ammissibilità zootecnica e relative sanzioni nei controlli RPU



Definizioni rapide

Organismi Pagatori (OP)

Agenzie di pagamento Regionali o Provinciali

SS.VV.

Servizi Veterinari del Min. Salute

RPU = Regime Pagamento Unico



Normativa UE del RPU

Il SIGC-Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 richiede che il <u>rispetto delle disposizioni</u> relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell'ambito del sistema integrato debba essere **controllato in modo efficace**.

Ogni anno l'OP predispone in dettaglio criteri e modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità ed agli impegni ed obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (ICO).



Rapporto OP-M.SALUTE-SSVV

Nasce perché i regolamenti comunitari della PAC danno la possibilità agli Organismi Pagatori di Avvalersi di "Enti Specializzati" per talune categorie di controlli relativi alla Domanda di Pagamento Unica (D.P.U.)

quindi

OP → Zootecnia → Min. Salute → BDN → Enti specializzati → SS.VV.

per i controlli di Ammissibilità e Condizionalità



I CONTROLLI AZIENDALI RPU

I controlli aziendali di **Ammissibilità** sono volti alla verifica della sussistenza delle condizioni di «<u>ammissibilità al pagamento</u> dell'aiuto accoppiato», cioè, nella fattispecie zootecnica, di erogabilità del sostegno facoltativo che è direttamente ed <u>esclusivamente</u> **legato ai capi** ai sensi dell'art. 52 del reg. UE n.1307/2013.

I controlli di **Condizionalità** sono invece legati alla verifica del rispetto di determinati parametri (CGO), che costituiscono la cosiddetta «condizione di compatibilità ambientale» della <u>intera attività agricola aziendale</u>, necessaria per ricevere qualunque tipo di pagamento PAC.

Pertanto, eventuali <u>violazioni di Ammissibilità</u> comportano **sanzioni** SOLO SULL'IMPORTO DEL PREMIO ACCOPPIATO, mentre eventuali <u>violazioni di Condizionalità</u> comportano **sanzioni** sull' INTERO AMMONTARE DEI PREMI richiesti dall'azienda agricola per i vari ambiti di attività.

CONDIZIONALITA' zootecnia

- CGO 4 sicurezza alimentare;
- CGO 5 divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica;
- CGO 6 identificazione e registrazione dei suini;
- CGO 7 identificazione e registrazione dei biani;
- CGO 8 identificazione e registrazione degli ovi-caprini;
- CGO 9 TSE;
- CGO 11 ben CGV dei vitelli;
- CGON2 benessere dei suini;
- CGO 13 benessere degli animali presenti negli allevamenti.



CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Regime di Pagamento Unico e che abbiano richiesto il sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013, istituito dal DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 per una tra le seguenti misure:



sostegno accoppiato_1

Settore zootecnia **Bovini da latte**:

- Bovini da latte (art. 20, comma 1);
- •Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6);
- •Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

Settore zootecnia **Bovini da carne**:

- •Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
- •Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3);
- •Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).



sostegno accoppiato_2

Bovini macellati (art. 21, comma 7):

•di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi.

Bovini macellati (art. 21, comma 9):

- •di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
- •di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
- •di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
- •di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.

Settore zootecnia Ovi-caprina:

- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
- •Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7).



Periodo e Preavviso del controllo

Il periodo oggetto di controllo è l'anno solare relativo alla domanda di premio RPU, quindi quest'anno è <u>dal</u> 01/01/2019 alla data del controllo in allevamento:

- per i bovini e gli ovi-caprini devono essere verificati i tempi di notifica delle movimentazioni avvenute in allevamento a partire dal 01/01/2019 e fino alla data del controllo;
- viene distinta la <u>mancata</u> dalla <u>ritardata</u> notifica, la ricaduta pratica è che nel primo caso si prescrive all'allevatore di notificare l'evento entro un tempo assegnato, nel secondo caso lo ha già fatto.

Ai sensi della normativa UE vigente in materia, il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore, o un preavviso massimo di 48 ore in giustificati casi.

CAPI DA CONTROLLARE PER L'AMMISSIBILITA'

I capi da sottoporre al controllo di ammissibilità sono solo quelli <u>POTENZIALMENTE AMMISSIBILI</u> individuati sulla base del Registro aziendale presente in **BDN**, cioè quelli che appartengono alle categorie di cui al DM 18 novembre 2014 (*e smi*).

Allo scopo di determinare la numerosità dei capi da controllare in relazione al numero complessivo rilevato di capi presenti, si estrarrà il campione rappresentativo sulla base della nota <u>Tabella II</u> "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza" di seguito allegata.



Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58



Controlli di AMMISSIBILITA' Zootecnia_1

Per quanto sopra, le verifiche di ammissibilità dei capi al sostegno accoppiato, comprendono:

Capi Bovini (in generale):

conformità dei capi potenzialmente ammissibili agli obblighi del Sistema **I&R** e confronto con **BDN**;

bovini da latte/carne/bufale >30 mesi - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento, verifica del rispetto degli obblighi I&R dei vitelli nati nell'anno, verifica detentore del capo al momento del parto, confronto con BDN;

Bovini macellati – verifica I&R e Mod. 4 informatizzato in BDN;

Capi Ovicaprini:

agnelle da rimonta nell'anno tra 6 e 12 mesi - verifica della effettiva presenza di marca e bolo e del rispetto degli obblighi di registrazione individuale in BDN

Per gli agnelli macellati IGP i dati vengono acquisiti direttamente dagli Enti certificatori.



4.

5.

6.

Controlli di AMMISSIBILITA': Flusso CAI

- Verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi potenzialmente ammissibili
- Verifica*in azienda controllo della presenza e regolare compilazione del registro aziendale (*senza preavviso o con preavviso max 48 h)
- Determinazione, tramite conteggio fisico, del numero totale e del numero di capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda
- Incrocio marche/registro/BDN/eventuale passaporto (bovini)
- Verifiche del **rispetto del Sistema I&R**. Compilazione elenco anomalie
- Conteggio e verifica documentale dei capi avviati al macello
 - Acquisizione documentazione, redazione e stampa del verbale

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Parallelamente ai controlli in Azienda, i controlli amministrativi completano la verifica puntuale da parte dell'OP dei requisiti di ammissibilità dei capi potenzialmente ammissibili (requisiti qualitativi ed igienico sanitari del latte, periodo di detenzione, tempi di notifica movimentazioni, appartenenza a LL.GG./RA, etc.) tramite incrocio con le banche dati collegate al SIAN (BDN, etc.).



CIRCOLARE AGEA COORD. PROT. N. 40467 / 11.05.2018: ETA' DELLE VACCHE AMMISSIBILI ALL'AIUTO

«Con riferimento ai premi 310, 311, 312, 313, 314 e 322, in fase di istruttoria gli Organismi Pagatori applicano i suddetti limiti ai dati dei capi scaricati dalla BDN:

- 1. Limite di <u>18 mesi di vita della vacca</u> al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- 2. Limite di <u>20 anni d'età della vacca</u> oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- 3. Periodo minimo di <u>270 giorni dell'intervallo di interparto</u>.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.»

SANZIONI AMMISSIBILITA'_1

Le sanzioni nei controlli di ammissibilità derivano da un semplice calcolo matematico:

S = N° CAPI NON CONFORMI / N° CAPI CONFORMI

Quindi, se ho contato 50 capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, di cui 10 con una non conformità al Sistema I&R, la sanzione sarà pari a:

$$S = 10/(65-10) = 10/55 = 18,18\%$$

e verrà applicata solo al sostegno facoltativo «accoppiato» ai 40 capi potenzialmente ammissibili.



SANZIONI AMMISSIBILITA'_2

Va evidenziato che l'azienda sarebbe <u>totalmente</u> <u>esclusa</u> dal premio accoppiato per quell'anno se la sanzione calcolata risultasse > 20%.

Se poi la sanzione calcolata fosse > 50% l'azienda sarebbe esclusa dal premio accoppiato per <u>3 anni.</u>

Ma questo non significa dover «favorire» l'allevatore



IN SINTESI

OP svolge i controlli di Ammissibilità in azienda partendo dai dati di BDN

SS.VV. svolgono i controlli Sanitari e per la Condizionalità e poi ne acquisiscono i risultati in **BDN**

A fine anno OP riceve i dati dalla **BDN** (ed i Verbali «negativi» dei SS.VV.)




...quindi...

Ia BDN
ha un ruolo centrale per il Sistema
e va aggiornata costantemente
sia dalle BDR
sia dalle aziende o loro delegati → SS.VV.



SITUAZIONE ITALIA



COMMISSIONE EUROPEA



SISTEMA ITALIA (SIGC)



APPLICAZIONE NORMATIVA



OBIETTIVO

BDN, SIAN, SIMS:

Mattoni del Processo per dimostrare alla UE che il Sistema Italia ha realizzato un vero









BDN - RICONOSCIMENTO UE

23.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/33

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini

[notificata con il numero C(2006) 350]

(Il testo in italiano è il solo facente fede)

(2006/132/CE)



In teoria tutto funziona, ma in pratica...



Audit UE giu 2017 – DG AGRI 27.3.18





COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione H. Affidabilità e audit H3 Affidabilità e audit - Pagamenti diretti



Inoltre, nessuno dei fascicoli verificati dalla DG AGRI nel corso dell'audit conteneva elementi di prova del fatto che il numero minimo richiesto di animali delle specie ovina e caprina era stato verificato durante i CL. Le relazioni in questione non erano sufficientemente circostanziate da dimostrare quali animali erano stati controllati (ad esempio l'elenco degli animali controllati, l'elenco degli animali presenti secondo la BDN o l'elenco degli animali presenti secondo il registro aziendale). Tale situazione è illustrata nell'esempio seguente.

 Secondo la relazione di controllo del <u>fascicolo 2016-18</u>, 299 ovini erano presenti nell'azienda durante il controllo in loco. Tuttavia, nel corso dell'esame del fascicolo la consultazione della base di dati degli animali indicava 350 ovini presenti nell'azienda un giorno prima dell'ispezione e 355 ovini una settimana dopo l'ispezione. Anche se 75 animali sono stati identificati come privi dei mezzi di identificazione, le cifre nella base di dati BDN e quelle menzionate nella relazione di controllo non corrispondono. Inoltre l'ispettore menzionava nella relazione di controllo che il registro aziendale era identico alla base di dati ed era conforme.



Durante l'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI non hanno riscontrato alcuna prova del fatto che le notifiche degli eventi riguardanti gli animali inviate alla base di dati centrale fossero state controllate dal SV. Pertanto le carenze a livello di notifica non erano state individuate e quindi non erano state considerate come inadempienze alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1760/2000. I fascicoli indicati di seguito sono forniti a titolo di esempio in questo senso.

Nel <u>fascicolo 2015-18</u> la DG AGRI ha osservato che 30 dei 34 movimenti di bovini erano stati notificati tardivamente alla BDN, 23 dei quali con un ritardo superiore a 30 giorni. Secondo la relazione di controllo, non erano stati individuati casi di non conformità. In tale fascicolo non si faceva alcun riferimento agli animali notificati tardivamente alla BDN.



Durante la missione i revisori della DG AGRI non hanno riscontrato alcuna prova del fatto che le notifiche degli eventi riguardanti gli animali inviate alla base di dati centrale fossero state controllate dai servizi veterinari (SV). Pertanto le carenze a livello di notifica non erano state individuate e quindi non erano state considerate come inadempienze alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

La DG AGRI ha pertanto concluso che a partire dall'anno di domanda 2015 i controlli in loco intesi a stabilire la conformità ai requisiti di notifica di cui al CGO 7 a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 erano carenti.



Durante l'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI hanno osservato che nelle relazioni di controllo per l'identificazione di ovini/caprini il numero di animali per i quali erano state riscontrate non conformità, ossia per i quali non erano disponibili mezzi di identificazione (marchi auricolari, boli), era estremamente basso. Tale basso numero di non conformità era dovuto, almeno in parte, al fatto che i servizi veterinari eseguono le verifiche di condizionalità dopo che essi stessi hanno marcato gli animali. Inoltre, nessuno dei fascicoli verificati dai revisori della DG AGRI conteneva elementi di prova del fatto che il numero minimo richiesto di animali delle specie ovina e caprina era stato verificato durante i controlli in loco.



Nel corso dell'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI hanno osservato che le relazioni di controllo dei servizi veterinari, in particolare quelle riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali e i requisiti relativi al benessere degli animali, non erano coerenti e non rispecchiavano la situazione riscontrata nell'azienda durante i controlli in loco. Tali relazioni di controllo incomplete hanno pertanto impedito all'AGEA di valutare adeguatamente eventuali inadempienze e di applicare le sanzioni regolamentari corrette.



1.3.1. Assenza di prove di procedure di supervisione adeguate in relazione ai servizi veterinari intesi come organismo di controllo specializzato

I revisori della DG AGRI non hanno riscontrato prove attestanti che le carenze accertate durante la missione fossero state individuate dalle procedure interne di supervisione e dai controlli relativi agli anni di domanda interessati. Essi hanno ritenuto di conseguenza che non siano state attuate procedure di supervisione adeguate per garantire che il lavoro svolto dai servizi veterinari fosse in linea con la delega concordata. Di conseguenza, l'AGEA non ha la certezza che il lavoro svolto in materia di condizionalità sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione europea.



Poiché sono state riscontrate più di due carenze riguardanti controlli essenziali e complementari, si è in presenza di circostanze che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, indicano un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione. In assenza di ulteriori informazioni sui precedenti punti, gli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015) 3675 dell'8.6.2015) indicano una rettifica forfettaria pari al 7%.



Audit UE giu 2018 – ARCEA

Sistema I&R Bovini = 2 marche auricolari

Bolo elettronico nei Bovini non è considerato un mezzo di identificazione riconosciuto da UE

Mod. 4 informatizzato deve essere confermato in BDN

CONCLUSIONI

- Aggiornamento BDN è <u>fondamentale</u> per:
 - Bovini
 - Ovicaprini
 - (ma anche per le altre specie)
- Assistenza all'allevatore su aspetti normativi (es.: autor. pascolo estensivo) e pratici (es.: Mod. 4 elettronico, agg.to registro stalla)...
- ...ma anche sanzionarlo quando necessario
- Formazione continua su nuovi reg. UE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

